



Confindustria Cultura Italia
Federazione Italiana dell'Industria Culturale

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**Nota relativa
alla delibera N°398/11/CONS
recante
“Consultazione Pubblica
sullo schema di regolamento in
materia di tutela del diritto d’autore
sulle reti di comunicazione
elettronica”**

13 settembre 2011

Sede legale: Confindustria, Viale dell'Astronomia 30 – 00144 - Roma
Sede operativa: AIE, Via Crescenzo 19 – 00193 Roma
Tel: 06.95222106 – email: segreteria@confindustriaculturaitalia.it – Cod. Fisc. 97459560583



Confindustria Cultura Italia, la **Federazione Italiana dell'Industria Culturale** costituita in seno a Confindustria, ha avuto modo di esprimere le proprie considerazioni rispetto alle linee di intervento prese a riferimento dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la predisposizione dello schema di regolamento che pone ora in consultazione al fine di raccogliere i contributi degli operatori interessati.

Nel fare rinvio alle osservazioni svolte in quella sede attraverso la nota del 3 marzo 2011 e ulteriormente illustrate in sede di pubblica audizione, la Federazione ritiene opportuno proporre le riflessioni rispetto al testo del possibile provvedimento maturate al proprio interno a seguito di approfondito confronto fra le Associazioni dell'industria culturale che ne fanno parte e altre importanti organizzazioni che rappresentano in senso più ampio e completo il mondo della creazione, della produzione, della diffusione e della tutela dei contenuti protetti nell'ambito delle reti telematiche.

La Federazione esprime il proprio apprezzamento per l'iniziativa portata avanti dall'Autorità che costituisce un importante tentativo di adottare un pacchetto di misure idonee ad assicurare una più efficace tutela dei diritti d'autore sulle reti telematiche.

In via preliminare, si ribadisce la necessità di favorire una sintesi di alto profilo tra gli interessi degli autori/editori e quelli degli utenti finali e dell'opportunità che questo compito sia svolto dall'Autorità, in virtù della sua funzione istituzionale e delle competenze tecniche acquisite.

E' oramai assodato, infatti, che l'autorità "amministrativa avente funzioni di vigilanza" menzionata dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del Decreto legislativo n. 70/2003 debba essere individuata nell'Autorità e che la stessa sia pienamente legittimata ad intervenire in tempi rapidi nei riguardi dei soggetti che non rispettino le norme poste a tutela dei diritti d'autore (esigendo, anche in via d'urgenza, che il prestatore dei servizi, una volta a conoscenza dell'illecito, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse), senza che ciò pregiudichi un possibile intervento dell'Autorità



Giudiziaria. L'Autorità è quindi legittimata ad impartire ordini ai gestori dei siti sui quali dovessero essere ospitati contenuti tutelati dal diritto d'autore, e a prestatori dei servizi che presiedono all'esercizio dell'accesso al web.

Al contempo, è giusto segnalare che la Direttiva sui servizi di media audiovisivi ha ampliato le definizioni di programma, includendo le nuove modalità di trasmissione e diffusione di contenuti attraverso l'attuale stato della tecnologia. Pertanto, l'Autorità è da ritenersi giuridicamente dotata di quei poteri per interdire, impartire ordini, esigere comportamenti in via amministrativa ai soggetti dedicati al fine di rendere effettiva l'osservanza dei diritti di proprietà intellettuale sulle reti digitali. Nel rispetto, evidentemente, dei diritti di espressione e dei principi di proporzionalità, di neutralità della rete e della normativa sulla privacy degli utenti.

Tale premessa si rende necessaria per inquadrare al meglio l'impianto regolamentare adottato in via preliminare dall'Autorità con la Delibera 398/11/CONS e su cui viene richiesto un contributo di merito da parte dei operatori interessati.

La bozza di provvedimento rappresenta un lodevole e auspicato tentativo di mettere in atto in tempi brevi un sistema di enforcement rapido ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale volto ad arrestare la diffusione non autorizzata di contenuti protetti, consentita in maniera immediata dai nuovi strumenti della tecnologia digitale. In questo senso, l'intervento dell'Autorità costituisce un elemento innovativo nel panorama internazionale, divenendo una sorta di modello che sta meritando attenzione e interesse in diversi Stati. Pur tuttavia, allo stesso tempo, abbiamo riscontrato nella proposta regolamentare talune aree di criticità che indeboliscono l'efficacia di alcune misure, minando la portata complessiva del provvedimento. Queste aree necessitano, a nostro avviso, di una correzione al fine di non pregiudicare l'obiettivo che la stessa Autorità si è proposta e cioè quello di contrastare con forza il fenomeno della pirateria.

Tralasciando quindi la parte introduttiva della Delibera (per la quale si ribadiscono i precedenti contributi della Federazione), nel documento che segue ci si è concentrati



sul draft di articolato, cercando di stressare le aree di debolezza dell'impianto e avanzando delle possibili soluzioni e controproposte.

Ad avviso della Federazione, i passaggi che richiedono un ulteriore approfondimento e alcuni interventi di modifica sono identificabili in quattro punti:

- **quadro definitorio (art. 1);**
- **eccezioni e limitazioni al DA (art. 10);**
- **procedura di NTD (art. 6-9);**
- **siti esteri.**

La logica dell'intervento emendativo seguita è quella della semplicità, dell'efficacia regolamentare della norma, dell'armonizzazione e della sua compatibilità comunitaria.

Relativamente al primo punto, è oltremodo evidente che senza delle definizioni corrette, puntuali e comprensive delle varie fattispecie che si vogliono regolamentare, si corre il rischio di essere imprecisi e "sfuocati" rispetto all'obiettivo che ci si è prefissati. Ad esempio, è essenziale includere nell'ambito definitorio i siti che provvedono ai collegamenti web (linking sites) qualora finalizzati al reperimento di contenuti abusivamente caricati.

Per quanto concerne l'articolo 10 sul c.d. *fair use*, la formulazione utilizzata presenta molteplici criticità in quanto non tutti i principi richiamati sono contemplati dall'ordinamento nazionale e dalle disposizioni comunitarie e internazionali dai quali lo stesso dipende e, laddove esistenti, appaiono in ogni caso invocati al di fuori del preciso contesto normativo che li riguarda per questo perdendo la loro effettiva portata. Non esiste in ambito comunitario un modello di *fair use* statunitense: a tal riguardo è pertanto assolutamente imprescindibile, pena un possibile warning UE di incompatibilità con la Direttiva 2001/29/CE, rivedere l'articolo e renderlo conforme con il Capo V sulle eccezioni/limitazioni previsto dalla Legge 633/1941.



La procedura di Notice and Take Down è configurata in maniera efficace anche se alcuni passaggi risultano lunghi, farraginosi e non in linea con la logica di un intervento chirurgico e tempistico tipico dell'enforcement sul web. La rimozione selettiva è idonea a rimediare efficacemente alla violazione dei diritti solo se interviene in tempi brevi. A tal riguardo, si ritiene indispensabile ridurre innanzitutto il termine entro il quale ci si deve attendere la rimozione volontaria dei contenuti da parte del gestore del sito, trascorso il quale sia possibile dare corso alla fase della rimozione coatta tramite l'intervento dell'Autorità. Lo sfruttamento illecito di film, musica, fiction, libri, videogiochi e i conseguenti danni per i titolari dei relativi diritti si compiono nel breve tempo successivo alla libera messa a disposizione del pubblico soprattutto se questa avviene in concomitanza del lancio ufficiale sul mercato, motivo per cui è di fondamentale importanza restringere la tempistica al minimo essenziale, ad un termine in ogni caso non superiore ai due giorni. Basti pensare che moltissimi operatori internazionali (youtube, megaupload, megavideo, rapidshare ecc) rimuovono tutti, nonostante le differenze di fuso orario, entro le 12 ore dalla segnalazione.

Un punto dolente è rappresentato dai provvedimenti per i c.d. "siti esteri". Alla luce di quanto brevemente tratteggiato all'inizio, e in ottemperanza a quanto già approvato con la delibera 668/10/CONS, Confindustria Cultura Italia è convinta dell'esigenza sostanziale di prevedere il blocco dei codici IP e DNS per quei siti la cui finalità – evidente e palese – sia quella di piratare contenuti altrui. Oramai, per queste fattispecie, dottrina e giurisprudenza confermano l'interpretazione secondo cui qualora l'hardware relativo al sito sia presente all'estero, ciò non esclude la giurisdizione italiana, quando parte della condotta illecita si svolga in Italia o in Italia si perfezioni la violazione. In un'ottica di semplificazione e armonizzazione del dispositivo, abbiamo altresì avanzato l'ipotesi di "accorpate" i due articoli 13 e 14 con l'obiettivo di rendere più armonico l'articolato sui provvedimenti sanzionatori.



Un punto di cui non si comprende appieno la portata e la *ratio* è quello derivante dal combinato disposto degli articoli 4-5 in relazione al Tavolo Tecnico. Fermo restando che sarebbe stato auspicabile istituire un tavolo per rispondere ai primari bisogni di questo provvedimento (vale a dire, studiare il fenomeno della pirateria, amministrare e monitorare i risultati del regolamento e supportarne una sua migliore applicazione), ci sono alcuni aspetti del tavolo che risultano pochi chiari e fuorvianti rispetto ai quali si richiede di valutare una parziale revisione.

Nel dettaglio, il riferimento è a: modalità di articolazione, compiti, regime decisionale e relativi pesi di rappresentatività dei partecipanti.

Da ultimo, nell'allegato alla presente risposta, sono state accluse alcune ipotesi emendative di ordine "tecnico" che rimediano a piccoli refusi, definiscono norme di coordinamento, migliorano l'ambito applicativo di alcune disposizioni e il lessico giuridico. A queste si rimanda per una visione più dettagliata.

Tutte le proposte emendative sono corredate dalle rispettive specifiche motivazioni.

Confindustria Cultura Italia resta a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti, anche nel corso dell'audizione che è stata richiesta con nota del 1 settembre u.s.

CONFINDUSTRIA CULTURA ITALIA è

AESVI AFI AGIS AIE ANES ANICA APT FEM FIMI PMI UNIVIDEO